



B/XI/3

**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

DIREZIONE GENERALE
PER LE RISORSE E LA FORMAZIONE
UFFICIO I

Circolare n. 2

4 settembre 2026

OGGETTO

Ricorrenze festive all'estero

La presente circolare disciplina il regime delle festività annuali italiane e locali che le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura devono osservare.

1. *La normativa vigente¹ riconosce in Italia le seguenti festività civili e religiose:*

- *Capodanno (1° gennaio);*
- *Epifania (6 gennaio);*
- *Lunedì di Pasqua (festività mobile);*
- *Anniversario della Liberazione (25 aprile);*
- *Festa del Lavoro (1° maggio);*
- *Festa Nazionale della Repubblica (2 giugno);*
- *Assunzione della B.V. Maria (15 agosto);*
- *San Francesco d'Assisi (4 ottobre);*
- *Ognissanti (1° novembre);*
- *Immacolata Concezione della B.V. Maria (8 dicembre);*
- *Natale (25 dicembre);*
- *S. Stefano (26 dicembre).*

2. *Il calendario delle ricorrenze festive annuali stabilito da ciascuna Rappresentanza diplomatica deve basarsi sui seguenti principi:*

- a) gli Uffici devono assicurare al pubblico (connazionali e stranieri) la massima assistenza ed efficienza;*
- b) il personale in servizio all'estero deve usufruire dello stesso numero di ricorrenze festive osservate in Italia, attualmente pari a dodici;*
- c) nel calendario delle festività devono figurare le festività più significative tra quelle osservate in Italia e quelle osservate nel Paese straniero in cui opera ciascuna Rappresentanza;*

¹ Legge 27 maggio 1949 n. 260; Legge 31 marzo 1954 n. 90; Legge 5 marzo 1977 n. 54; D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792; Legge 20 novembre 2000 n. 336; Legge 8 ottobre 2025, n. 151.

*Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero
Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di I categoria; agli Istituti di Cultura*

Nota bene: *La presente Circolare abroga e sostituisce la Circolare n. 5 del 17 maggio 2001 (B/XI/3)*

- d) *il calendario stabilito da ogni Rappresentanza diplomatica deve avere carattere permanente poiché le festività annuali per il personale che presta servizio in Italia sono fisse e sono fruibili solo se esse cadono in giornate lavorative. Le festività che cadono nel fine settimana non possono essere pertanto spostate ad altro giorno lavorativo;*
 - e) *gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura osservano il calendario delle festività stabilito dalla superiore Ambasciata, salvo particolari documentate situazioni locali.*
3. *Sulla base dell'ultimo calendario delle festività approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura inseriscono nell'apposito portale Ampere le date delle festività nazionali e di quelle osservate localmente e trasmettono il calendario all'Ufficio I della Direzione Generale per le risorse e la formazione per la validazione.*
4. *Su richiesta della Sede interessata, l'Ufficio I della Direzione Generale per le risorse e la formazione può, a titolo eccezionale, autorizzare:*
- a) *modifiche nel calendario delle festività osservate dagli Uffici all'estero, se emergono specifiche esigenze, quali mutamenti nelle festività riconosciute nel Paese;*
 - b) *variazioni, rispetto al calendario stabilito dalla superiore Ambasciata, per gli Uffici consolari che documentino particolari esigenze locali. Gli Uffici consolari trasmettono tali richieste per il tramite della superiore Ambasciata, che deve esprimere il proprio parere al riguardo.*
5. *Sarà cura dell'Ufficio I della Direzione Generale per le risorse e la formazione esperire i necessari controlli periodici.*
6. *Ciascun Ufficio all'estero dà la massima pubblicità all'elenco delle festività. Una copia di tale elenco deve essere affissa in luogo accessibile al pubblico, nonché pubblicata sul sito web istituzionale.*

*Il Direttore Generale
per le risorse e la formazione
FALCINELLI*